



## **Godimento delle ferie: la prova in busta paga**

*Renzo la Costa*

Il prospetto paga fa piena prova della mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore: non è peraltro conforme al diritto la pretesa di invertire l'onere della prova in capo al lavoratore medesimo, chiedendogli di dimostrare l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni o periodi feriali.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella ordinanza nr. 16656 del 21.6.2019.

In sede di appello la Corte territoriale aveva accertato il diritto di un lavoratore dipendente alla corresponsione di un importo a titolo d'indennità sostitutiva per ferie, permessi e festività soppresse non goduti , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Corte territoriale riteneva che il ricorrente avesse fornito la prova documentale del mancato godimento dell'intero periodo di ferie annuali, relativamente agli anni oggetto della controversia, allegando il conteggio analitico anno per anno relativo alle poste retributive delle quali chiedeva il riconoscimento, e producendo le buste paga, di cui aveva domandato la previa disamina al giudice del merito; in particolare, si ricavava la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, dall'asserito svolgimento dell'ininterrotta prestazione lavorativa per tredici anni, comprovata dalle buste paga prodotte, in cui si rinveniva la conferma del mancato godimento del riposo retribuito nella misura contemplata dal contratto collettivo di lavoro applicato dall'azienda e, conseguentemente, la piena legittimità del diritto rivendicato dal lavoratore.


Nel ricorrere per Cassazione il datore di lavoro contestava la statuizione della sentenza gravata, in merito all'adempito onere probatorio da parte del lavoratore in via presuntiva; quest'ultimo, secondo la società ricorrente, non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale perché prestato nei giorni destinati a ferie, permessi o riposi; non avrebbe rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate; il giudice del merito si sarebbe - ad avviso della ricorrente - sostituito all'inerzia del lavoratore desumendo come esistente un fatto costitutivo che avrebbe necessitato di specifica e certa allegazione da

parte del dipendente; alla luce inoltre di un orientamento di legittimità che afferma la relatività del valore probatorio delle buste paga, deduce l'erroneità della sentenza gravata là dove la stessa ha erroneamente ritenuto di dover rinvenire proprio nelle buste paga la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria.

Preliminarmente – ha osservato la suprema Corte - quanto al richiamo dell'orientamento di legittimità che afferma la relatività di quanto certificato dal datore in busta paga in merito alle specifiche condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro, esso si rivela inconferente nel caso in esame: il principio di diritto, impropriamente richiamato dall'odierno ricorrente è stato, infatti, affermato in tutt'altro contesto, in relazione, cioè, alla contestazione, da parte del lavoratore, delle risultanze contenute nelle buste paga.

Nel caso in esame, le contestazioni provengono dal datore di lavoro, ossia dallo stesso soggetto che ha emesso il documento contabile, di tal che, il suo contenuto non può che assumere il valore di prova contraria a quanto affermato dal dichiarante stesso.

Già la Corte territoriale aveva imputato all'odierna ricorrente di non aver neanche tentato di fornire nel giudizio di merito la prova contraria atta a smentire le deduzioni della controparte: va quindi richiamato il pacifico orientamento di legittimità, con cui si afferma che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombe sul datore di lavoro la dimostrazione dell'oggettiva insussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione delle tutele in materia di lavoro . in definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.



- ✓ Le ferie maturano durante il periodo di aspettativa per infermità e di malattia, atteso che il diritto del lavoratore alle ferie annuali tutelato dall'art. 36 Cost., è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore; in particolare il diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie – a prescindere dall'effettività della prestazione lavorativa – consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendosi in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell'interesse dello stesso datore di lavoro. (Cons. St. Sez. VI 23/3/2010 n. 2663)
- ✓ I permessi ex art. 33, comma 6, L. n. 104/92 usufruiti dai ricorrenti sopra indicati debbono ritenersi utili ai fini della maturazione delle ferie, delle ex festività e delle mesilità aggiuntive, e ciò in quanto il comma 6 dell'art. 33 cit., nell'attribuire al maggiorenne portatore di handicap il diritto di usufruire dei permessi, giornalieri e mensili, previsti dai precedenti commi 2 e 3 per i genitori di portatore di handicap, non

richiama il quarto comma, il quale per i permessi che si cumulano a quelli previsti dall'art. 7, L. n. 1204/71 in materia di tutela delle lavoratrici madri (legge peraltro abrogata dall'art. 86, D.Lvo n. 151/2001) disponeva l'applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 7, norma che a sua volta escludeva l'incidenza dei permessi sulle ferie nonché sulle mesnilità aggiuntive. (Trib. Milano 27/2/2008)

- ✓ Spetta all'imprenditore, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruito, ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare il principio della effettività del riposo in questione e la finalità cui è preordinato l'istituto, attesa la sua funzione reintegratrice delle energie lavorative e partecipativa alle vicende della società civile. Ne consegue la non monetizzabilità, dal momento che l'art. 36, comma 3, Cost., che pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, si traduce nell'obbligo di effettiva fruizione delle stesse, anche nell'interesse del datore di lavoro, affinché avvenga la effettiva ripresa ed il rafforzamento delle energie lavorative del dipendente (Cass. 21/2/01, n. 2569)
- ✓ Il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione ed essendo l'istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso. (Cass. 9/3/2017, n. 6115)
- ✓ L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha una duplice natura, risarcitoria e retributiva. Il relativo termine di prescrizione è decennale poiché diversamente si porrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l'indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè il ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell'azione risarcitoria una inevitabile limitazione. Viceversa, la natura retributiva dell'indennità assume rilievo allorché debba valutarsene l'incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo. (Cass. 9/3/2017, n. 6115).